

MEDA PHARMA SPA

ALLEGATO F AL MODELLO ORGANIZZATIVO

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1: Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2: Nomina e composizione dell'Organismo

Articolo 3: Durata in carica e sostituzione di membri

Articolo 4: Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

Articolo 5: Verbalizzazione delle sedute

Articolo 6: Obblighi di riservatezza

Articolo 7: Funzioni e poteri dell'Organismo

Articolo 8: Modifiche del regolamento

Articolo 1

Scopo e ambito di Applicazione

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") viene istituito presso MEDA PHARMA SPA un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato da MEDA PHARMA SPA in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.3 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Nomina e composizione dell'Organismo

2.1 L'Organismo è un Organo collegiale composto da 3 membri di cui almeno uno esterno alla Società.

2.2 Ove non abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo elegge a maggioranza dei suoi membri il Presidente dello stesso e la durata del suo incarico informando il Consiglio di Amministrazione della decisione assunta.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca dei membri dell'Organismo.

2.4 La composizione dell'Organismo può essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.5 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in materia legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11

settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

2.6 L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. L'Organismo ha l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione.

2.7 Il Consiglio di Amministrazione determina, con apposita delibera o lettera d'incarico, i compensi da destinare ai membri dell'Organismo.

Articolo 3

Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

3.1 L' Organismo rimane in carica per un triennio.

3.2.L'Organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione di MEDA PHARMA SPA può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale. Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell'Organismo dovrà, comunque, intendersi:

- la perdita dei requisiti di autonomia indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri commesso da ciascun componente dell'Organismo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs n. 231/01 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del predetto decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di uno o più dei componenti dell'Organismo ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.5 Nei casi di cui al precedente articolo 3.4, inclusi i casi di morte, è fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

3.6 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'Organismo, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente

Articolo 4

Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

4.1 L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno quattro volte l'anno, presso la sede della società ed è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in casi di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

4.2 L'Organismo si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero per iniziativa di uno dei suoi componenti tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'Organismo.

4.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare un segretario. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.

4.5 Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente dell'Organismo.

4.6 L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

Articolo 5

Verbalizzazione delle sedute.

5.1 Di ogni riunione deve essere redatto apposito processo verbale.

5.2 Il Presidente cura la stesura dell'Ordine del Giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni che dovranno essere conservate in apposito registro.

5.3 I verbali sono firmati dal Presidente e dagli altri membri dell'Organismo e sono riportati su apposito registro; le carte di lavoro sono opportunamente conservate in ordine cronologico.

Articolo 6

Obblighi di riservatezza.

6.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

6.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in loro possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare in conformità con il D. Lgs. 196/03 – “Codice In materia di protezione dei dati personali”.

6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 7

Funzioni e poteri dell'Organismo

7.1 L'Organismo, con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 231/01, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi della Società ai sensi del dettato del D.Lgs 231/01 al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- raccomandare l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/01;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- comunicare e relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- effettuare le comunicazioni di cui al D. Lgs 231/01 verso i soggetti ivi indicati;
- accedere, o delegare per proprio conto all'accesso, a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.

7.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- assicurare che il piano annuale di formazione aziendale includa la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Codice Etico e nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo e valutarne periodicamente l'adeguatezza;

- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello accertata dall'Organismo stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/01;
- effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7.3 che segue.

7.3 L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01 riferisce:

- con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. L'OdV relazionerà in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, nonché riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione.;
- senza ritardo, nel rispetto della normativa D. Lgs 231/01, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui hanno notizia relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette;
- entro 30 giorni, a UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia), le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela di cui alla normativa antiriciclaggio vigente e delle quali abbiano notizia.

7.4 L'Organismo ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

7.5 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- definire il Piano annuale delle verifiche;
- richiedere alla funzione di quality assurance deputata agli audit interni di conformità alle procedure, gli ulteriori interventi di verifica ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- accedere o delegare per proprio conto all'accesso, ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs 231/01;
- richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del modello organizzativo e di controllo;
- avviare interventi estemporanei e non programmati;
- effettuare controlli a sorpresa e interviste;
- disporre di un potere di spesa autonomo che dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

Articolo 8

Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione. E' data facoltà all'Organismo, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.